

Statuto della "FEDERAZIONE TESSILE E MODA SMI – SISTEMA MODA ITALIA"

Entrato in vigore il 1/1/2021

TITOLO I – PROFILO ORGANIZZATIVO

Articolo 1 – Vision e mission

La Federazione Tessile e Moda - in forma abbreviata SMI - Sistema Moda Italia, con sede in Milano, di seguito indicata come "SMI" o "Associazione", è l'Associazione delle imprese dei settori tessile, abbigliamento, moda e accessori, così come identificati dai codici ATECO assegnati dal Consiglio Generale di Confindustria alla competenza organizzativa e di rappresentanza dell'Associazione.

SMI è socio diretto ed effettivo di Confindustria, secondo quanto previsto dall'articolo 4 dello statuto confederale, di Euratex ed è socio fondatore di Confindustria Moda, con i diritti e gli obblighi conseguenti; adotta i loghi e gli altri segni distintivi del sistema della rappresentanza dell'industria italiana.

SMI partecipa, insieme a Confindustria, Euratex e Confindustria Moda e a tutti gli altri soci delle stesse, al processo di sviluppo della società italiana, contribuendo all'affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale civile e culturale del Paese.

SMI è autonoma e indipendente. Orienta e ispira i propri comportamenti organizzativi e le proprie modalità di funzionamento al Codice etico e dei valori associativi di Confindustria che costituisce parte integrante del presente Statuto.

Realizza, anche in coordinamento con Euratex e Confindustria Moda la sua *mission* attraverso il perseguimento di tre obiettivi:

- a) esprimere adeguata ed efficace rappresentanza dei propri associati in tutte le sedi di interlocuzione esterna, interagendo, nei rispettivi livelli di competenza, con Confindustria e con le altre componenti del sistema confederale;
- b) assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza associativa attraverso ogni utile azione di sviluppo e di miglioramento dei modelli organizzativi interni;
- c) erogare efficienti servizi di rappresentanza e di servizio, anche promuovendo e sperimentando sinergie e collaborazioni all'interno del sistema confederale.

A tal fine, SMI, anche in coordinamento con Euratex e Confindustria Moda è impegnata a:

1. valorizzare ed implementare la propria capacità di rappresentanza finalizzata a politiche di crescita e sviluppo coerenti con quelli generali del sistema e condivise tra i diversi settori rappresentati;
2. attivare servizi innovativi anche attraverso l'instaurazione di collaborazioni e *partnership* con enti esterni;
3. migliorare gli standard qualitativi dei servizi ritenuti strategici, perseguendo e realizzando flessibilità della propria struttura tecnico-operativa, funzionamento rapido ed efficace e snellezza delle procedure organizzative interne;

4. dotarsi di adeguati strumenti di ascolto della base associativa e di miglioramento della comunicazione interna e verso l'esterno.

Articolo 2 – Attività istituzionali

Nel quadro delle attività istituzionali del sistema di cui all'articolo 2 dello Statuto confederale ed in raccordo alla propria *mission*, SMI, anche in coordinamento con Euratex e Confindustria Moda, persegue i seguenti scopi:

1. rappresentanza, tutela ed assistenza a supporto degli interessi di riferimento sul piano politico-economico, sindacale, legale, della ricerca ed innovazione, della sostenibilità e dell'economia circolare;
2. ammodernamento del sistema di relazioni industriali, anche come leva di recupero della competitività dei settori rappresentati;
3. stipula di contratti collettivi di lavoro e collaborazione alla risoluzione delle vertenze collettive e individuali;
4. promozione di una cultura di impresa e di mercato, con particolare attenzione alle politiche specifiche di tutela, promozione, sviluppo e crescita della filiera del settore Tessile/Abbigliamento;
5. supporto all'internazionalizzazione e alla realizzazione di manifestazioni fieristiche e promozionali in Italia e all'estero;
6. presidio e presenza diretta nelle sedi di rappresentanza esterna, promuovendo e tutelando la propria rappresentatività;
7. informazione, consulenza ed assistenza in tutti gli ambiti tematici di interesse generale e settoriale nonché attraverso specifici servizi in convenzione e collaborazione con soggetti interni ed esterni al sistema;
8. ordinato svolgersi della vita associativa interna assicurando puntuale rispetto del presente statuto, aderenza dei comportamenti ai valori del sistema, coerenza con i principi organizzativi di riferimento generale per il sistema confederale;
9. organizzazione e partecipazione a ricerche, studi, dibattiti e convegni su temi di interesse generale o settoriale.

Su delibera del Consiglio Generale, SMI ha facoltà di realizzare ogni ulteriore azione o attività che appaia rispondente e coerente con la propria *vision* e la propria *mission*.

SMI non persegue fini di lucro. Può, tuttavia, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

TITOLO II – SOCI

Articolo 3 - Perimetro della rappresentanza e categorie di soci

Con riferimento ai settori assegnati alla competenza organizzativa e di rappresentanza dell'Associazione, possono aderire a SMI come Soci effettivi le imprese industriali produttrici di beni e/o servizi - con organizzazione complessa e con sede legale nel territorio nazionale - nonché le imprese, con sede legale diversa, che abbiano comunque

nel territorio nazionale stabilimenti e/o attività sussidiarie di filiale o deposito. Tali imprese devono:

- essere costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale;
- assicurare puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal Codice Civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- ispirarsi alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti da SMI anche secondo quanto disposto dal Codice Etico e dei valori associativi di Confindustria;
- disporre di un'adeguata struttura organizzativa.

Possono altresì aderire, sempre come Soci effettivi, i consorzi di produzione di beni e/o di servizi costituiti dalle imprese di cui ai precedenti commi.

I Soci effettivi possono aderire in forma diretta all'Associazione, ovvero in forma convenzionata attraverso accordi di inquadramento con le componenti territoriali del sistema associativo.

Possono inoltre aderire a SMI, in qualità di Soci aggregati, altre realtà imprenditoriali che presentino elementi di complementarietà, di strumentalità e/o di raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata. Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell'Associazione.

Le imprese che hanno i requisiti per essere Soci effettivi non possono essere associate come Soci aggregati.

Tutti i soci sono iscritti nel Registro delle imprese di SMI e nell'analogo documento anagrafico tenuto dalla Confindustria che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza al sistema confederale.

Le anagrafiche di tutti i soci vengono condivise con Confindustria Moda, al fine di consentire l'erogazione diretta dei servizi.

Articolo 4 – Modalità e contenuti del rapporto associativo

Spetta al Vice Presidente appositamente delegato l'approvazione delle domande di adesione, con ratifica da parte del Comitato di Presidenza nella prima riunione successiva.

La delibera di rigetto della domanda di ammissione può essere impugnata entro 10 giorni dalla comunicazione di diniego mediante ricorso al Consiglio Generale senza effetto sospensivo. La delibera adottata dal Consiglio Generale in relazione al ricorso proposto può essere a sua volta impugnata, nei medesimi termini e con le medesime modalità, davanti ai Proviviri i quali decideranno in modo definitivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo.

I contenuti delle domande di adesione nonché le modalità per pervenire alla delibera di ammissione sono disciplinati dal Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

L'iscrizione è a tempo indeterminato. In caso di recesso, il socio dovrà presentare le proprie dimissioni, con lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata al Presidente dell'Associazione, con preavviso di 12 mesi. Le dimissioni non possono essere presentate prima che siano trascorsi 12 mesi dall'adesione con conseguente obbligo di permanenza del vincolo per un minimo di 24 mesi.

Ciascun socio ha diritto ad avere attestata la propria partecipazione a SMI ed al sistema confederale nonché di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dal Regolamento Unico per il Sistema confederale. L'utilizzo del logo dell'Associazione da parte del socio è possibile esclusivamente nei limiti previsti dal Consiglio Generale.

Tutti i soci sono tenuti ad osservare il presente Statuto, il Regolamento di Attuazione, il Codice Etico e dei valori associativi di Confindustria nonché tutte le deliberazioni assunte dagli organi associativi. Sono altresì obbligati a corrispondere tutti i contributi associativi deliberati a norma di Statuto.

In caso di violazioni delle disposizioni del presente Statuto, le sanzioni sono irrogate secondo lo schema contenuto nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

È ammesso ricorso ai Probiviri nel termine di 10 giorni decorrenti dalla data o notifica del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Le modalità di adesione, ulteriori diritti e doveri, nonché le cause di cessazione del rapporto associativo sono indicati nel Regolamento di Attuazione.

Il socio non deve aderire contemporaneamente ad organizzazioni concorrenti con il sistema Confindustria e costituite per analoghi scopi.

Nel caso di imprese facenti parte di un medesimo gruppo societario, sussiste per tutte le imprese del Gruppo l'obbligo di adesione all'Associazione secondo le modalità previste dal Regolamento di Attuazione.

TITOLO III – GOVERNANCE

Articolo 5 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario. Essa è composta dai rappresentanti dei soci come individuati dagli articoli 3 e 4 del presente Statuto e si riunisce, in convocazione ordinaria, una volta l'anno ed in via straordinaria ogni qual volta il Consiglio Generale lo ritenga necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto del totale dei voti spettanti a tutti i soci effettivi.

Ogni socio ha diritto ad un numero variabile di voti in relazione ai contributi dovuti, purché interamente versati. Il calcolo dei voti spettanti a ciascun socio è fatto sul contributo relativo all'anno precedente, assumendo come Divisore di riferimento il contributo minimo previsto per i soci diretti che aderiscono anche all'associazione confindustriale territoriale.

In particolare, il calcolo dei voti spettanti avviene secondo il seguente schema:

- fino a 5 volte il Divisore, saranno assegnati tanti voti quante volte è stato versato il contributo minimo o frazione superiore alla metà;
- oltre 5 volte il Divisore e fino a 15 volte, saranno assegnati tanti voti quante volte è stato versato il contributo minimo, maggiorato del 30% o frazione superiore alla metà;
- oltre 15 volte il Divisore e fino a 30 volte, saranno assegnati tanti voti quante volte è stato versato il contributo minimo, maggiorato del 80% o frazione superiore alla metà;

- oltre 30 volte il Divisore, saranno assegnati tanti voti quante volte è stato versato il contributo minimo, maggiorato del 140% o frazione superiore alla metà.

Ad ogni Socio effettivo, purché in regola con gli obblighi statutari, indipendentemente dall'entità del contributo pagato e dalle modalità di calcolo applicate, spetterà comunque almeno un voto.

Ai Soci aggregati e a quelli che alla data dell'Assemblea non abbiano compiuto un intero anno di iscrizione è attribuito un solo voto.

Le imprese non in regola con gli obblighi di natura contributiva possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto e senza possibilità di intervento nella discussione.

La regolarizzazione contributiva può avvenire fino a 3 giorni lavorativi antecedenti alla data dell'Assemblea.

Non possono partecipare all'Assemblea e non possono ricevere delega le imprese per le quali siano in corso gli effetti di provvedimenti disciplinari di sospensione del rapporto associativo.

Ogni socio ha diritto di farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio mediante apposita delega scritta. Ciascuna azienda associata non potrà rappresentare più di 2 imprese iscritte. I Gruppi possono essere rappresentati da un unico soggetto; è adottata una pluralità di deleghe da parte di imprese riconducibili ad un medesimo Gruppo societario secondo le figure civilistiche di controllo e collegamento e comunque tra imprese legate da vincoli, anche solo di fatto e/o di proprietà familiare che abbiano preventivamente dichiarato all'Associazione di voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza in Assemblea.

All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Revisori contabili, i Proviviri, il Direttore Generale e il Vice Direttore Vicario.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione sono contenute nel Regolamento di Attuazione dello Statuto.

Sono competenze distintive dell'Assemblea:

1. eleggere ogni quadriennio dispari il Presidente, i Vice Presidenti ed approvare il relativo programma di attività;
2. eleggere ogni quadriennio pari, i componenti elettivi del Consiglio Generale;
3. eleggere ogni quadriennio pari, i Proviviri e i Revisori contabili;
4. determinare gli indirizzi strategici e le direttive di massima dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;
5. approvare la delibera contributiva e il bilancio consuntivo;
6. modificare il presente Statuto;
7. deliberare lo scioglimento di SMI e nominare uno o più liquidatori;
8. deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Generale, dal Comitato di Presidenza o dal Presidente.

Il bilancio consuntivo e la delibera contributiva approvati dall'Assemblea sono trasmessi a Confindustria.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario. Funge da Segretario il Direttore Generale dell'Associazione o una persona designata dall'Assemblea.

Articolo 6 – Assise

L'Assise è composta da tutti i soci di SMI, ha natura meramente consultiva, è priva di poteri decisionali ed è deputata alla discussione di problematiche che interessano i soci e/o l'Associazione.

L'Assise viene convocata dal Presidente, senza particolari formalità.

Articolo 7 – Consiglio Generale

Sono componenti di diritto del Consiglio Generale:

- il Presidente e i componenti del Comitato di Presidenza;
- l'ultimo *Past President*, purché ancora espressione di impresa associata all'Associazione, in regola con gli obblighi associativi e che non ricopra incarichi politici di contenuto elettivo e non;
- i Presidenti di ognuna delle Sezioni di SMI.

È inoltre composto da:

- fino a 3 Rappresentanti dei Territori eletti su una lista di nominativi costituita da un numero pari al massimo a quello degli accordi di doppio inquadramento vigenti tra SMI e le associazioni territoriali confindustriali, soggetta all'approvazione del Collegio speciale dei Proviviri in relazione ai profili dei candidati;
- 5 Rappresentanti Generali eletti dall'Assemblea secondo la procedura indicata nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto;
- 3 componenti nominati direttamente dal Presidente tra i soci, in quanto espressione particolarmente significativa dell'ambito associativo e di rappresentanza dell'Associazione.

Sono invitati permanenti al Consiglio Generale, senza diritto di voto, tutti i *Past President*, il Presidente della Fondazione Tessile Italiana, i Revisori contabili e i Proviviri. Il Presidente può altresì estendere l'invito a partecipare a soggetti non componenti il Consiglio Generale in relazione al contributo che gli stessi possono assicurare per gli argomenti da trattare.

I membri elettivi hanno mandato quadriennale, e scadono in occasione dell'Assemblea elettiva di ogni anno pari. I membri nominati dal Presidente, anch'essi con mandato quadriennale, hanno mandato coincidente a quello del Presidente che li ha nominati.

È ammessa solo per i membri elettivi la rielezione allo stesso titolo fino a ulteriori due mandati consecutivi, successivi a quello della prima elezione. Ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso almeno un quadriennio.

Si riunisce, di norma, una volta ogni quattro mesi.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Generale, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

Sono competenze distintive del Consiglio Generale:

1. proporre all'Assemblea il Presidente dell'Associazione e i Vice Presidenti nonché il relativo programma di attività;
2. deliberare sulle questioni di politica economica ed industriale che interessano la generalità dei soci, seguendo le direttive di massima stabilite dall'Assemblea;

3. proporre all'Assemblea dei soci il bilancio consuntivo e la delibera contributiva e approvare il bilancio preventivo;
4. indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
5. deliberare tutti gli atti di straordinaria amministrazione ritenuti necessari, opportuni ed utili per il miglior conseguimento delle finalità di SMI;
6. formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del presente statuto;
7. approvare e modificare i regolamenti e le direttive di attuazione del presente Statuto;
8. approvare e deliberare numero e articolazione delle Sezioni merceologiche;
9. adottare nei confronti dei soci che vengono meno ai propri doveri, le sanzioni di propria competenza previste nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto;
10. deliberare e dare mandato di costituire o partecipare a persone giuridiche, riconosciute e non.

Articolo 8 - Comitato di Presidenza

Fanno parte di diritto del Comitato di Presidenza, oltre al Presidente, fino a 8 Vice Presidenti, di cui uno Vicario, che sovrintendono ai fondamentali settori in cui si articola l'attività di SMI e sono eletti ogni quadriennio dispari dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Generale che, in una riunione successiva a quella che designa il Presidente, approva le proposte di quest'ultimo insieme all'indicazione delle relative deleghe. Possono essere rieletti per un solo ulteriore mandato consecutivo. È ammessa l'ulteriore rielezione trascorso almeno un quadriennio.

È invitato permanente, senza diritto di voto, l'ultimo *Past President*.

Il completo inquadramento costituisce requisito inderogabile per essere componente del Comitato di Presidenza. Per il Presidente il requisito deve sussistere al momento della presentazione delle proposte di candidatura al Consiglio Generale.

Per i Vice Presidenti al momento dell'elezione.

Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato, il Presidente sottopone al Consiglio Generale la nomina dei loro sostituti. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla normale scadenza del Comitato di Presidenza.

Sono ammessi inviti alle singole riunioni in considerazione dei temi all'ordine del giorno. Il Comitato di Presidenza si riunisce almeno ogni 60 giorni. Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Comitato di Presidenza sono contenute nel Regolamento di Attuazione dello Statuto.

Sono competenze distintive del Comitato di Presidenza:

1. stabilire l'azione a breve termine e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine dell'Associazione;
2. dirigere l'attività dell'Associazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Generale e controllarne i risultati;
3. deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dal Consiglio Generale;
4. esaminare e approvare la proposta di bilancio consuntivo e preventivo, nonché la delibera contributiva ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio Generale e dell'Assemblea;

5. proporre al Consiglio Generale le modifiche del Regolamento di Attuazione;
6. ratificare le domande di adesione approvate dal Vice Presidente delegato;
7. nominare i rappresentanti dell'Associazione in ogni sede di rappresentanza esterna, istituzionale e non, cui l'Associazione è chiamata a partecipare anche in coordinamento con Euratex e Confindustria Moda;
8. nominare e sciogliere commissioni, gruppi di lavoro e comitati tecnici per determinati scopi e lavori;
9. approvare, su proposta del Presidente, l'articolazione in aree, le direttive per la struttura e l'organico, necessarie per il funzionamento dell'Associazione;
10. nominare o revocare il Direttore Generale e il Vice Direttore Vicario, sentito il parere del Consiglio Generale;
11. esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio Generale, al quale deve però riferire nella sua prima riunione, fatta eccezione per le attribuzioni relative alla designazione del Presidente e all'approvazione dei Vice Presidenti;
12. designare i rappresentanti di SMI negli organi amministrativi delle società collegate e/o partecipate dall'Associazione.

Articolo 9 – Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria di ogni quadriennio dispari, su proposta del Consiglio Generale e dura in carica quattro anni senza possibilità di ulteriori rielezioni.

La Commissione di Designazione rimane in carica per sei settimane dalla data del suo insediamento e svolge la consultazione dei soci per individuare le candidature da sottoporre al voto del Consiglio Generale, seguendo la procedura prevista nel presente Statuto.

Ai fini dell'elezione del Presidente, nella prima settimana di mandato la Commissione di Designazione può ricevere eventuali autocandidature – formalizzate con il sostegno di almeno il 10% dei voti assembleari attribuiti ad imprese iscritte in regola con gli obblighi associativi – e accompagnate da linee programmatiche e *curriculum vitae*.

La Commissione comunica alle imprese iscritte i candidati emersi e le relative linee programmatiche.

Al Consiglio Generale devono comunque essere sottoposte dalla Commissione le candidature di coloro che certifichino per iscritto di disporre di almeno il 20% dei voti esercitabili in Assemblea Generale in rappresentanza di almeno 10% dalla base associativa.

Al termine delle consultazioni la Commissione predispone una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte sui candidati, sui rispettivi programmi di attività e sulle indicazioni emerse dalle consultazioni dei soci, comprensiva altresì del parere obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio speciale dei Probiviri.

Tale relazione viene letta al Consiglio Generale da parte del più anziano d'età dei componenti della Commissione.

Il Consiglio Generale designa a scrutinio segreto un unico candidato su un numero massimo di tre candidati e approva il suo programma di attività per il successivo voto dell'Assemblea.

Il Presidente viene eletto a maggioranza semplice senza tener conto di astenuti e schede bianche e fermo restando il computo delle schede nulle.

Qualora non venga raggiunto il predetto *quorum* in prima votazione si procede in conformità alle disposizioni del Regolamento Unico di Confindustria.

Il Presidente può delegare ai Vice Presidenti o a componenti il Comitato di Presidenza, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.

In caso di assenza, impedimento o dimissioni del Presidente, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce nelle sue funzioni. La firma o la presenza del Vice Presidente attestano l'assenza o l'impedimento del Presidente. Qualora ricorrano dimissioni o impedimento permanente, l'Assemblea per la nuova elezione deve tenersi nei quattro mesi successivi, con insediamento della Commissione di Designazione entro i successivi 30 giorni. Il Presidente così eletto dura in carica fino al completamento del mandato residuo del predecessore e può essere rieletto se ha coperto meno della metà di tale arco temporale, acquisendo in ogni caso lo status di *Past President*. La qualifica di *Past President* può essere attribuita solo in caso di completamento del proprio mandato, fatta salva l'ipotesi di cessazione anticipata per motivi di salute.

Laddove la permanenza in carica sia stata inferiore alla metà del mandato è comunque preclusa la possibilità di rielezioni, salvo il caso di dimissioni per motivi di salute.

Sono competenze distintive del Presidente:

1. intrattenere i rapporti con i terzi nella sua qualità di legale rappresentante di SMI;
2. rappresentare SMI in qualunque sede amministrativa e giudiziaria, anche nominando avvocati e procuratori;
3. convocare gli organi decisionali, stabilendone l'ordine del giorno;
4. provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Generale e del Comitato di Presidenza, anche con poteri sostitutivi in caso d'impedimento o di immotivata inerzia con ratifica dell'organo competente alla prima riunione successiva;
5. vigilare sull'andamento di SMI e delle sue articolazioni interne nonché su tutti gli atti amministrativi;
6. curare che sia predisposto il bilancio annuale;
7. esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Comitato di Presidenza, con ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva;
8. provvedere agli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di delega ai Vice Presidenti e agli altri componenti del Comitato di Presidenza;
9. promuovere nuovi servizi e il grado di soddisfazione delle imprese associate;
10. rappresentare l'Associazione nel Comitato di Presidenza di Confindustria Moda.

Il Presidente decade automaticamente in caso di mancato insediamento della Commissione di Designazione almeno due mesi dalla scadenza del suo mandato. La decadenza viene accertata e dichiarata dallo speciale Collegio dei Probiviri Confederali.

Il completo inquadramento costituisce requisito inderogabile per la Presidenza e tale requisito deve sussistere al momento della presentazione delle proposte di candidatura al Consiglio Generale.

Articolo 10 – Commissione di designazione

Spetta alla Commissione di Designazione presiedere al corretto ed efficace svolgimento del processo organizzativo per l'elezione del Presidente, secondo le fasi, le modalità e i tempi previsti dal precedente art. 9 del presente Statuto.

Alla Commissione sono attribuite funzioni proattive di selezione qualitativa delle candidature nonché di analisi e possibile sintesi delle indicazioni di preferenza, delle valutazioni programmatiche e delle aspettative di rappresentanza del mondo industriale espresse nel corso delle consultazioni.

La Commissione è composta da tre membri individuati di diritto negli ultimi tre *Past President*, purché siano espressione di imprese regolarmente associate e non ricoprano incarichi politici di contenuto elettivo e non.

La Commissione, entro una settimana dalla nomina, procede al proprio insediamento e da tale momento decorre il periodo previsto dal precedente articolo 9 per arrivare al voto del Consiglio Generale per la designazione del nuovo Presidente.

La Commissione opera con ampia discrezionalità circa gli strumenti di acquisizione dei dati organizzativi necessari all'espletamento del proprio mandato e si avvale della collaborazione tecnica della struttura associativa.

Ai fini dell'espletamento delle proprie competenze, la Commissione attiva uno specifico indirizzo di posta elettronica per la comunicazione ai soci dei candidati emersi, delle autocandidature e delle linee programmatiche da essa adottate per lo svolgimento delle consultazioni.

La Commissione comunica altresì agli Associati il calendario delle consultazioni, che deve essere inviato con congruo preavviso e deve prevedere almeno cinque date d'incontro.

Qualora vi sia il temporaneo impedimento di un componente, la Commissione può eseguire le proprie mansioni anche in presenza di due soli componenti. Qualora l'impedimento di un componente sia definitivo, la Commissione dovrà essere integrata con un ulteriore *Past President*, procedendo a ritroso.

Articolo 11 – Organi di controllo

Sono organi di controllo i Probiviri e i Revisori contabili.

I Probiviri sono 6 e i Revisori contabili sono 3, tutti necessariamente iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

Sia i Probiviri che i Revisori contabili sono eletti con votazione a scrutinio segreto dall'Assemblea dei soci di ogni quadriennio diverso da quello di elezione del Presidente, preferibilmente nell'anno precedente al suo rinnovo. Entrambi sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale.

Il Presidente dei Revisori è colui che ottiene la maggioranza dei voti dell'Assemblea.

La carica di Proboviro e quella di Revisore contabile è incompatibile con la carica di Presidente e/o Vice Presidente nonché con tutte le altre cariche di SMI. Solo la carica di Proboviro è incompatibile anche con la medesima carica di altra componente del sistema.

Le modalità di elezione e di funzionamento sono contenute nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

Sono affidate alla competenza di Collegi di tre Probiviri costituiti *ad hoc* funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla vita associativa (composizione a rotazione tra i Probiviri eletti). La designazione dei membri di tali Collegi, nonché le loro attribuzioni e funzionamento, sono disciplinati dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema che non si siano potute definire bonariamente.

Il deposito del ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena la non ricevibilità del ricorso, dal contestuale versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale, il cui ammontare è determinato dal Consiglio Generale.

L'importo verrà restituito al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinato al finanziamento di progetti speciali per la formazione e di borse di studio.

Le modalità di costituzione e funzionamento del Collegio arbitrale, nonché di svolgimento del procedimento per la risoluzione delle controversie, sono indicate nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

Nel caso di controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema, che non si siano potute definire bonariamente per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata può, entro 60 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli, presentare ricorso e nominare il Proboviro di fiducia, scelto tra i Probiviri eletti dall'Assemblea.

I Revisori vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione ed il loro Presidente riferisce all'Assemblea dei soci con la relazione sul bilancio consuntivo.

I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule previste dall'ordinamento generale.

Articolo 12 - Disposizioni generali sulle cariche

Per rappresentanti degli Associati all'Associazione si intendono il titolare, il legale rappresentante dell'azienda quale risulta dal Registro delle imprese della Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o *ad negotia* che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, gli amministratori, gli institori, i dirigenti dell'impresa ed altri fiduciari aziendali formalmente delegati.

Le cariche sono riservate ai rappresentanti dei soci, fatte salve quelle di cui all'articolo 11 del presente Statuto.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Trovano applicazione a tutte le cariche di SMI le norme confederali in materia di incompatibilità tra le stesse e gli incarichi politico-amministrativi.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Le votazioni concernenti le cariche negli organi direttivi e di controllo avvengono inderogabilmente a scrutinio segreto.

È prevista la decadenza automatica dopo 5 assenze consecutive o mancata partecipazione alla metà delle riunioni indette nella metà dell'anno solare. Tale decadenza è accertata e dichiarata dall'organo di appartenenza e comporta la non rieleggibilità per un mandato successivo alla rielezione.

Articolo 13 – Sezioni merceologiche

Per una più efficace tutela degli interessi dei soci e per un migliore perseguimento degli scopi statutari, l'Associazione può essere articolata in Sezioni, fino ad un massimo di 10, che sono l'espressione dei comparti merceologici rappresentati ed hanno il compito di sviluppare lo spirito di solidarietà delle imprese che ne fanno parte e di rappresentare le esigenze di queste negli organi statutari dell'Associazione.

I soci diretti e convenzionati fanno parte di diritto di tutte le Sezioni merceologiche in cui le loro attività produttive sono inquadrabili.

Il Consiglio Generale, udito il parere delle imprese interessate, ha facoltà di deliberare in merito al numero e articolazione delle Sezioni, tenendo in considerazione le nuove necessità organizzative e la realtà delle aziende rappresentate da SMI.

Ogni Sezione elegge il proprio Presidente che sarà membro effettivo del Consiglio Generale.

Le modalità di funzionamento delle Sezioni sono indicate nel Regolamento Attuativo del presente Statuto.

Articolo 14 – Altre articolazioni interne

Qualora emerga la necessità di prevedere articolazioni interne di tipologia diversa da quella prevista all'articolo 13, il Consiglio Generale, su proposta delle aziende interessate, valuta l'opportunità di deliberarne la costituzione, approvando altresì le relative competenze e norme di funzionamento che devono essere in linea con gli interessi e le finalità di SMI e i valori associativi di Confindustria.

TITOLO IV – FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO INTERNO

Articolo 15 - Direttore Generale

Il Direttore Generale coadiuva il Presidente e i Vice Presidenti e ne attua le disposizioni. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi di SMI, ai quali propone quanto ritiene necessario per la migliore attuazione di quanto previsto dall'art. 2 del presente Statuto.

È responsabile del funzionamento della struttura interna, che da lui dipende gerarchicamente e disciplinarmente e dirige tutte le attività dell'Associazione, assicurandone il coordinamento.

Sottopone all'approvazione del Presidente l'instaurazione o la risoluzione del rapporto di lavoro con il personale, nonché di eventuali rapporti con consulenti esterni che a lui riportano.

Sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria e predispone il bilancio preventivo e consuntivo sotto la responsabilità del Presidente.

Può essere affiancato da un Vice Direttore Vicario nominato, su sua proposta, dal Comitato di Presidenza.

Propone, d'intesa con il Presidente e per la successiva approvazione del Comitato di Presidenza, l'articolazione della struttura in aree di attività.

Articolo 16 - Fondo comune

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) dai contributi;
- b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all'Associazione.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 17 – Bilancio

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il primo trimestre dell'anno deve essere compilato il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo al 31 dicembre, da sottoporre all'Assemblea insieme alla relazione del Collegio dei Revisori contabili.

Il bilancio consuntivo revisionato deve essere trasmesso a Confindustria, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento confederale.

In ogni caso i bilanci dovranno essere presentati al Collegio dei Revisori contabili almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Articolo 18 - Modificazioni statutarie e scioglimento

Per l'approvazione delle proposte di modifiche statutarie, il Consiglio Generale approva a maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino almeno il 25% dei componenti totali. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con una maggioranza qualificata non inferiore al 55% dei voti presenti, che rappresentino almeno il 15% dei voti totali esercitabili.

In casi particolari il Consiglio Generale, secondo le modalità previste dal Regolamento di Attuazione, può sottoporre ai soci, mediante referendum tra gli stessi, le modificazioni dello Statuto da approvare con la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i soci. Ai soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R. o PEC, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

La proposta di scioglimento dell'Associazione viene approvata dal Consiglio Generale a maggioranza assoluta dei presenti che rappresenti almeno il 25% dei componenti totali oppure viene domandata da un numero Associati/Soci effettivi rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti. Per tale delibera deve essere convocata un'apposita Assemblea da convocarsi per lettera raccomandata. L'Assemblea così convocata delibera a maggioranza qualificata non inferiore al 65% dei voti degli Associati/Soci effettivi presenti, che rappresentino almeno il 30 % dei voti totali esercitabili.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Articolo 19 – Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto e nel Regolamento di Attuazione si fa riferimento alle norme ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, nonché del sistema confederale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

Entrata in Vigore dello statuto

Le modifiche statutarie entrano in vigore e sono operative dal 1° gennaio 2021.

Completamento del mandato dell'attuale Comitato di Presidenza

In via transitoria, il Comitato di Presidenza resta in carica, nella composizione attuale fino all'Assemblea ordinaria del 2021.

In tale occasione si procederà alle elezioni secondo le modalità e i termini introdotti dalle presenti modifiche statutarie.